

IPOSTESI DI ACCORDO

In Siena, il giorno 6 aprile 2009

tra

- o la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (di seguito, per brevità, Banca)
- e
- o le Organizzazioni Sindacali Aziendali (di seguito, per brevità, OO.SS.)

PREMESSO CHE

- o in coerenza con le linee strategiche di riorganizzazione della Banca MPS e del Gruppo ed in attuazione delle politiche sugli organici delineate nel Piano Industriale 2008/2011 - snellimento delle “strutture centrali” e potenziamento delle “reti commerciali” - la Banca considera necessario avviare iniziative, atte a consentire il raggiungimento degli obiettivi programmati nell’ambito delle previste operazioni finalizzate alla riqualificazione professionale ed alla ricomposizione degli organici;
- o è volontà delle Parti di ricercare, tra gli strumenti indicati dalle normative di contratto e di legge, quelli in grado di risolvere con il consenso i problemi di riequilibrio e di dimensionamento delle risorse umane conseguenti all’attuale fase di implementazione dei processi di riorganizzazione e di ristrutturazione, con l’intento, altresì, di prevenire, per quanto possibile, almeno parte delle eventuali tensioni occupazionali e delle relative eccedenze quali/quantitative di personale indotte dai processi di efficientamento di complesso richiamati (consistenti in una complessiva riprogettazione organizzativa volta al potenziamento della linea commerciale, al miglioramento della produttività ed alla razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro), nonché conseguenti alle operazioni di aggregazione societaria recentemente realizzate;
- o nell’ottica di una consolidata politica basata sul consenso dei lavoratori interessati e concordata con le OO.SS., le Parti hanno valutato il ricorso ad una procedura di esodo “volontario”, mediante ricorso al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito” (complessivamente regolato dal D.M. 28 aprile 2000, n. 158, dal Verbale di incontro 24 gennaio 2001 e dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226) (di seguito, per brevità, “Fondo”);
- o in merito all’accesso alle “prestazioni straordinarie” del “Fondo” su base volontaria, le Parti hanno manifestato l’intento di evitare il ricorso a misure alternative (licenziamenti collettivi) per il periodo di 12 mesi a far tempo dalla data della presente ipotesi di Accordo;

TUTTO QUANTO PREMESSO

SI CONVIENE CHE

1. quanto premesso costituisce parte sostanziale ed integrante della presente ipotesi di accordo;
2. la presente ipotesi di accordo disciplina gli interventi da realizzare nell'ambito:
 - a) dei processi di programmazione degli organici;
 - b) dei programmi formativi finalizzati alla riqualificazione e/o riconversione professionale del personale;
3. per il raggiungimento delle finalità definite al punto n. **2.a)** le Parti convengono di attivare il "Fondo" mediante ricorso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. 28.04.2000 n.158, come modificato dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226, recante il "Regolamento" istitutivo del "Fondo", con conseguente accesso su base volontaria alle "prestazioni di carattere straordinario" erogate dal "Fondo" stesso;
4. le prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del predetto D.M. 28.04.2000 n. 158, come modificato dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226, riguarderanno gli appartenenti a tutte le categorie di personale, compresi i Dirigenti, che matureranno i requisiti per il diritto all'erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 ed il 1° gennaio 2015;
5. in relazione a quanto previsto al precedente punto n. 3, i dipendenti che maturino, entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, i requisiti per l'accesso all'erogazione della pensione AGO, di anzianità o vecchiaia, saranno interessati a manifestare la propria volontà per l'accesso al "Fondo" e dovranno provvedere alla presentazione delle domande di adesione entro i seguenti termini:
 - entro il 15 maggio 2009 per le uscite con decorrenza 1° luglio 2009 (cessazione 30 giugno 2009);
 - entro il 30 giugno 2009 per le uscite con decorrenza 1° agosto 2009 (cessazione 31 luglio 2009);
 - entro il 30 settembre 2009 per le uscite con decorrenza 1° novembre 2009 (cessazione 31 ottobre 2009);
 - entro il 30 novembre 2009 per le uscite con decorrenza 31 dicembre 2009 (cessazione 30 dicembre 2009);

il numero massimo di adesioni al "Fondo" è complessivamente stabilito in n. 600, pertanto, al fine di poter rispettare la quota massima di adesioni prevista, in caso di

numero eccedente di domande, si procederà alla selezione dei richiedenti secondo il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto all'erogazione della pensione AGO, ed in caso di dipendenti aventi medesima prossimità alla pensione della maggiore età anagrafica.

- 6.** per l'individuazione degli aderenti al "Fondo" viene presa a riferimento la normativa attualmente in vigore (Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività" come successivamente modificata ed integrata).

Previa verifica delle certificazioni previdenziali occorrenti che l'interessato dovrà fornire, le domande di accesso al "Fondo" presentate e recepite dalla Banca, consentiranno al dipendente il diritto alle prestazioni straordinarie del "Fondo" stesso dal 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.

La Banca provvederà a comunicare per scritto agli interessati la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

In riferimento a quanto sopra la Banca fornirà specifica comunicazione alle OO.SS. sul numero, categoria, collocazione territoriale ed anzianità media del personale che accederà al "Fondo";

7. la Banca potrà differire per un periodo massimo di 3 mesi oltre i termini indicati al precedente punto n. **5** la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti la cui uscita, per le posizioni specialistiche eventualmente ricoperte, ovvero in relazione a particolari esigenze organizzative e produttive, sia tale da incidere negativamente sugli equilibri funzionali delle strutture interessate. La Banca informerà tempestivamente le OO.SS. in ordine ai suddetti casi;

- 8.** la dichiarazione di volontà del dipendente, secondo le modalità operative che verranno tempestivamente comunicate dalla Banca, dovrà contenere:

- la rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva;
- l'esplicito impegno del lavoratore a dare tempestiva comunicazione alla Banca ed al "Fondo" dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno previsto e della contribuzione figurativa, nonché della cancellazione dalle liste di cui all'art.13 dell'Accordo 28 febbraio 1998;
- la manifestazione di volontà o meno di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'organizzazione di appartenenza.

- 9.** le prestazioni del "Fondo" sono quelle di cui al D.M. 28.aprile 2000 n. 158, come modificato dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226;

- 10.** per il raggiungimento delle finalità di cui al punto n. **2 b)**, le parti concordano che:

- a) sussistono i presupposti affinché la Banca - ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. a), punto 1) del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, come modificato dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226
- avanzi al "Fondo" richiesta di finanziamento degli interventi formativi per la

riqualificazione e/o riconversione del personale interessato dai processi di ristrutturazione e riorganizzazione in atto presso la Banca;

b) i contenuti dei programmi formativi concordati fra le parti risultano funzionali al raggiungimento degli obiettivi, previsti dalla vigente normativa, di riqualificazione e/o riconversione professionale.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi a fine anno 2009 per verificare congiuntamente l'esito della manovra, anche al fine dell'attuazione di altre iniziative.

La presente ipotesi di accordo rimane subordinata all'approvazione dei competenti Organi.

LA BANCA

LE OO. SS.